

Gentili clienti

CIRCOLARE n° 04/2021

Oggetto: conversione in legge del D.L. 41/2021, cd. “Decreto Sostegni” - Legge 69/2021 (in Gazzetta ufficiale del 21/05/2021) e Decreto Legge 73/2021, cd. “Decreto Sostegni bis” (in Gazzetta Ufficiale del 25/05/2021)

Riassumiamo le principali novità fiscali dei provvedimenti legislativi indicati in oggetto

LEGGE 69/2021 – CONVERSIONE DECRETO SOSTEGNI:

RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E PARTECIPAZIONI: il decreto legge 104/2020 (decreto agosto) ha previsto la possibilità per le imprese di procedere alla rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni (ad esclusione dei beni merce). Viene ora riconosciuta la possibilità di beneficiare della **rivalutazione prevista dal Decreto Agosto** anche nel **bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2020**, a condizione che i beni **non siano stati rivalutati** nel bilancio precedente. La “**rivalutazione 2021**” però, **può avere solo efficacia civilistica e non fiscale** (senza scontare l’imposta del 3%) e **non è prevista la possibilità di affrancare la riserva di rivalutazione** nel 2021.

Si ricorda, ad ogni buon conto, che nel 2021 continua ad essere possibile la “**rivalutazione ordinaria**” ex L. 160/2019 la quale prevede la possibilità di **riconoscimento dei maggiori valori fiscali**, sebbene dietro pagamento di **un’imposta sostitutiva del 12%** (beni ammortizzabili) e del **10%** (non ammortizzabili).

EROGAZIONI IN NATURA AI DIPENDENTI - INCREMENTO DELLA SOGLIA DI ESENZIONE:

L’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti, che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR, è elevato da 258,23 a 516,46 euro anche per il 2021 (incremento precedentemente previsto per il solo 2020).

ESCLUSIONI DAL VERSAMENTO DELLA PRIMA RATA IMU PER L’ANNO 2021:

Per l’anno **2021 non è dovuta la prima rata Imu** relativa agli **immobili** posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1, commi da 1 a 4, dello stesso decreto (ovvero che **presentano i requisiti per poter beneficiare del contributo a fondo perduto**). L’**esenzione** si applica solo agli immobili strumentali nei quali i **soggetti passivi esercitano direttamente la propria attività**.

CANONI DI LOCAZIONE NON PERCEPITI:

una buona notizia per i proprietari di immobili affittati: viene estesa ai contratti di locazione di immobili ad uso abitativo stipulati precedentemente al 2020 la detassazione ai fini IRPEF dei canoni non percepiti, introdotta dal decreto Crescita (D.L. n. 34/2019). Sono, pertanto, esclusi dalla tassazione gli affitti **non percepiti** dal 1° gennaio 2020, dovuti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, **a prescindere dalla data di stipula del relativo contratto, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento**. Ricordiamo che il Decreto Crescita introdusse l’agevolazione limitatamente ai contratti stipulati a decorrere dal 01/01/2020.

DECRETO LEGGE 73/2021- DECRETO SOSTEGNI-BIS

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

PRIMA TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: viene riconosciuto un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021,

- che hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'[articolo 1](#), D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni)

- che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo.

Il contributo spetta nella misura del 100% del contributo ex Decreto Sostegni riconosciuto e **verrà corrisposto in automatico dall'Agenzia delle entrate** mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo, ovvero, riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente abbia effettuato tale scelta per il precedente contributo.

SECONDA TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: viene riconosciuto un contributo a fondo perduto, alternativo a quello di cui al precedente punto, secondo la seguente modalità di calcolo:

l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Per chi ha beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, D.L. 41/2021, il contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

- 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.001 e 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi tra 1.000.001 e 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi tra 5.000.001 e 10 milioni di euro.

Ovviamente, essendo questo contributo alternativo al primo, i contribuenti che, constatata la maggior convenienza con il calcolo effettuato nell'arco temporale 01/04/2020 – 31/03/2021 e inoltrata la domanda, riceveranno la somma spettante, al netto di quella già ricevuta automaticamente, di cui al precedente punto.

Per chi non ha beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1, D.L. 41/2021, l'ammontare del contributo è determinato in misura pari all'importo ottenuto applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:

- 90% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro;
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi tra 100.001 e 400.000 euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi tra 400.001 e 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi indicati tra 1.000.001 e 5 milioni di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi tra 5.000.001 e 10 milioni di euro.

In entrambi i casi, il contributo non può mai essere superiore a 150.000 euro.

Per i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni della liquidazione periodica, *l'istanza può essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della comunicazione riferita al primo trimestre 2021.* Le modalità di effettuazione, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione saranno definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

TERZA TIPOLOGIA DI CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: Il contributo spetta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario, d'impresa e professionale con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro conseguiti nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto (2019).

Il contributo spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale definita con decreto del Ministero Economia e Finanze (Mef).

Il contributo non può mai superare i 150.000 euro.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definite le modalità di effettuazione dell'istanza, il contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario.

L'istanza potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 è presentata entro il 10 settembre 2021.

FONDO PER LE ATTIVITÀ CHIUSE PER ALMENO 4 MESI: viene istituito un "Fondo per le attività economiche chiuse", con una dotazione per il 2021 di 100 milioni, a supporto delle attività economiche per le quali, sia stata disposta, nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto, la chiusura per un periodo complessivo di almeno 4 mesi.

Con decreto Mef, da adottare entro 30 giorni dalla data di conversione del presente decreto, saranno individuati i soggetti beneficiari e l'ammontare dell'aiuto. Con il medesimo decreto verranno individuate le modalità di erogazione della misura tali da garantire il pagamento entro i successivi 30 giorni.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI: viene previsto che:

- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, il credito d'imposta spetta in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi **da gennaio 2021 a maggio 2021;**

- ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Il credito d'imposta spetta, anche in assenza del calo di fatturato, ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

AGEVOLAZIONE TARI: viene istituito un fondo, con una dotazione di 600 milioni per il 2021, finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1,

comma 639, L. 147/2013, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, L. 147/2013, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività.

Con decreto Mef, da emanarsi entro 30 giorni decorrenti dal 26 maggio 2021 saranno individuate le modalità di ripartizione del fondo. Resta inteso che i Comuni possono prevedere riduzioni in misura superiore alle risorse assegnate.

Inoltre, i Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie.

ANTICIPO EMISSIONE NOTE DI ACCREDITO IVA: viene introdotta la possibilità di anticipare al momento di apertura delle procedure concorsuali, la facoltà del creditore insoddisfatto di emettere la nota di variazione Iva che consente a quest'ultimo di recuperare l'imposta originariamente versata allo Stato, a fronte di una fattura emessa e non incassata in tutto o in parte. **Il decreto prevede che i soggetti che vantano crediti nei confronti di debitori sottoposti a procedure concorsuali possano operare una nota di variazione ai fini Iva sin dall'apertura della procedura, senza dover quindi attendere la conclusione infruttuosa della stessa.**

È stato altresì introdotto all'art.26 del DPR 633/1972 il comma 10-bis, il quale prevede che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Le disposizioni di cui sopra si applicheranno nei casi in cui il cessionario/committente sia sottoposto a procedura concorsuale in data successiva a quella di entrata in vigore della presente norma.

SUPER ACE: al fine di favorire la patrimonializzazione delle imprese, con uno stanziamento di 2 miliardi di euro, è previsto un regime transitorio straordinario della disciplina dell'ACE (Aiuto alla Crescita Economica) per gli aumenti di capitale fino a 5 milioni di euro, con l'applicazione dell'aliquota maggiorata del 15% e la possibilità di trasformare il relativo beneficio fiscale in credito d'imposta compensabile (e cedibile) per il 2021;

CREDITO D'IMPOSTA PER LA SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE: viene reintrodotta un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e per l'acquisto dei DPI (dispositivi di protezione individuale), fino ad al raggiungimento di un credito pari ad euro 60.000. Per ottenere il credito d'imposta previsto, la normativa fornisce un elenco esaustivo con tutte le spese che rientrano nell'agevolazione fiscale, tra cui spese per:

- la sanificazione degli ambienti in cui è esercitata l'attività lavorativa;
- la sanificazione degli strumenti utilizzati nell'ambito dell'attività;
- la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività esercitate dai soggetti sopra elencati;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

- l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- l'acquisto di dispositivi di sicurezza, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, saranno stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

ACQUISTO PRIMA CASA: viene introdotta l'esenzione da imposta di registro e dalle ipocatastali per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di "prime case" di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, quando sono a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un Isee non superiore a 40.000 euro annui.

Nel caso in cui le cessioni siano soggette a Iva, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto 36 anni nell'anno in cui l'atto è stipulato un credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta. Tale credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito o essere utilizzato in diminuzione delle Irpef dovuta in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto, inoltre, può essere utilizzato in compensazione. Il credito d'imposta non dà mai luogo a rimborsi.

BONUS INVESTIMENTI PUBBLICITARI: viene previsto che per gli anni 2021 e 2022, il credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari, sia concesso nella misura unica del 50% sull'intero valore dell'investimento, anziché sul 75% del solo valore incrementale dell'investimento entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il beneficio è così suddiviso:

- 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online,
- 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

Con tali disposizioni si intende "allineare" la disciplina del credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari sulle emittenti radiofoniche e televisive, per il biennio 2021 – 2022, a quella vigente per gli investimenti pubblicitari sui giornali, ripristinando così il parallelismo tra settore stampa e settore radiotelevisivo che ha caratterizzato costantemente la misura in argomento.

CREDITO D'IMPOSTA PER BENI STRUMENTALI NUOVI: per i beni "non 4.0" l'utilizzo in compensazione in un'unica quota annuale viene esteso ai soggetti con un volume di ricavi/compensi superiore a € 5 milioni.

Spinea, 31 maggio 2021

Studio Cupoli